



Unione  
Europea



Repubblica  
Italiana



Regione  
Sicilia



Scientifico - Sc. Applicate  
Classico - Sc. Umane - Linguistico

# ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "SCIASCIA"

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 - 98076 Sant'Agata Militello (Me)

Sito [www.liceosciasciafermi.gov.it](http://www.liceosciasciafermi.gov.it) E-Mail [meis00300q@istruzione.it](mailto:meis00300q@istruzione.it) - [meis00300q@pec.istruzione.it](mailto:meis00300q@pec.istruzione.it)

Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

Istituto Statale Istruzione Superiore  
"L. Sciascia" - S. Agata di Militello  
Prot. 0001722 del 06/04/2017  
C14-B (Uscita)

Sant'Agata Militello, 06/04/2017

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Sciascia" con sede legale in Sant'Agata Militello (ME) C.da Muti, s.n.c., C.F. 95001840834 nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 11-05-1973, di seguito denominato "Istituto Scolastico"

E

il Dott. Giuseppe Damiano PILATO, Medico Chirurgo e Specialista in Medicina del Lavoro, nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, codice fiscale Partita IVA 02743740835, di seguito denominato "Medico Competente"

### PREMESSO

- che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- che con determina prot.n. 1698 del 05/04/2017 il Dirigente Scolastico ha disposto di procedere mediante affidamento diretto per l'attribuzione dell'incarico di Medico Competente dell'Istituto per la Sorveglianza Sanitaria – CIG ZB71E20D0A;
- che il Dott. Giuseppe Damiano Pilato ha presentato la propria disponibilità ad assumere il suddetto incarico, corredata da curriculum ed offerta economica;
- che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario deve essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria;
- che la spesa massima prevista per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo aggregato di spesa del Programma Annuale E.F. 2017;

### SI CONVIENE E SI STIPULA

#### Art. 1 - Premesse

Le premesse e quanto previsto nella determina dirigenziale prot.n. 1698 del 05/04/2017 sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

## **Art. 2 – Oggetto dell’incarico**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sciascia” al dott. Giuseppe Damiano Pilato dell’incarico di Medico Competente per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria per svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 3 - Obblighi del Medico Competente.**

Il Medico Competente dovrà svolgere i compiti previsti dall’art.25 del D.L. 81/2008 “Obblighi del medico competente” e precisamente:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’ articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori;
- i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipare alla programmazione del controllo dell’ esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 4 - Obblighi dell'Istituto Scolastico**

L'Istituto Scolastico per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo;
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

#### **Art. 5 – Sede e modalità di svolgimento**

L'incarico di Medico Competente si intende riferito alle sedi di Contrada Muti e di Contrada Cannamelata in Sant'Agata di Miltello (ME).

Il Medico Competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Istituto Scolastico, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal Medico Competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 6 - Compensi**

Per l'attività svolta dal Medico Competente sarà corrisposto il compenso annuo lordo dipendente di €1.200,00 (milleduecento/00), da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica e regolare Dure, entro 30gg. dal termine dell'incarico.

Il suddetto compenso comprende:

1. € 200,00 lordo dipendente per l'attività di: incarico annuale di Medico Competente, relazione annuale, sopralluogo, valutazione dei rischi, partecipazione alla riunione periodica, redazione cartelle, allegato IIB, consulenze varie, etc.;
2. € 1.000,00 lordo dipendente per visite mediche per n. 25 lavoratori.

Nella fattura dovrà essere indicato il seguente CIG: ZB71E20D0A - Codice Fatturazione UFMRDG. Si specifica che le prestazioni rese dal Medico Competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate).

#### **ART. 7 – Durata dell'incarico**

Il presente contratto ha validità a decorrere dal 06/04/2017 al 05/04/2018. Non è ammesso il tacito rinnovo.

#### **ART. 8 - Responsabilità ed obblighi**

Il Medico Competente, con la stipula del presente contratto, si assume ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente a persone o a cose dell'Istituto Scolastico imputabili a manchevolezze o trascuratezze nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'atto.

Il Medico Competente provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Al termine della prestazione, il Medico Competente non avrà diritto a nessun altro compenso o indennità oltre quello stabilito nel precedente art.6.

#### **ART. 9 - Cessione del contratto**

È fatto espresso divieto al Medico Competente di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 11.

#### **ART. 10 - Modificazioni**

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

#### **ART. 11 - Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta certificata.

In caso di risoluzione del presente contratto il Medico Competente dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto Scolastico, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

#### **ART. 12 - Titoli**

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

#### **ART. 13 - Controversie e Foro competente**

Sono a carico del Medico Competente tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la legge vigente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lettera b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di PATTI.

#### **ART. 14 - Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196, l'Istituto Scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto dovuto e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci.

Il Medico Competente potrà esercitare i diritti di cui al medesimo dovuto. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Medico Competente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni.

**ART. 15 – Pubblicazione**

Si informa, inoltre, che l'Istituto Scolastico ha l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, di pubblicare sul sito dell'Istituto i dati inerenti la gestione del contratto.


**ART. 16 – Allegati**

Il presente contratto è corredato dalla seguente documentazione:

1. Disponibilità del Medico Competente;
2. Curriculum vitae del Medico Competente;
3. Offerta Economica del Medico Competente.

Il presente contratto, redatto in S.Agata di Militello in data 06/04/2017, viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL MEDICO COMPETENTE**  
**(Dott. Giuseppe Damiano Pilato)**



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)**